

1) Costituzione, denominazione, natura

E' costituita una fondazione, a norma degli artt. 14 e segg. del codice civile, denominata "Fondazione Cattolica Assicurazioni". La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza finalità di lucro.

2) Sede legale

La Fondazione ha sede in Verona.

3) Scopi

La Fondazione si propone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno e alla realizzazione di opere, servizi o iniziative, comunque aventi esclusiva finalità di educazione, formazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, ricerca scientifica o di culto, di ispirazione cattolica ovvero con la stessa non incompatibili.

4) Attività

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, per il raggiungimento delle proprie finalità, può – a titolo oneroso o gratuito – acquisire o alienare, dividere o permutare beni mobili e immobili, assumere servizi ed effettuare a riguardo di detti beni o servizi ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e dal presente Statuto.

5) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dall'apporto iniziale in conto patrimoniale effettuato dal Fondatore;
- b) dalle somme o beni in natura pervenuti per donazioni, liberalità, eredità, legati, contributi e trasferimenti che il soggetto erogante o, in mancanza, il Consiglio di Amministrazione abbia destinato a patrimonio;
- c) da un fondo costituito e alimentato in sede di determinazione del risultato economico, specificamente destinato a preservare l'integrità economica del patrimonio;
- d) da riserve alimentate dal risparmio d'esercizio.

Il patrimonio non può essere distolto dal perseguimento delle finalità istituzionali; il reddito ottenuto dalla sua gestione è erogabile per conseguire le finalità della Fondazione.

6) Fondo di gestione

I costi di funzionamento della Fondazione, le somme erogate per il perseguimento delle finalità statutarie e quanto destinato al fondo di integrità patrimoniale trovano copertura:

- a) nei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) nei versamenti effettuati dal Fondatore non destinati a patrimonio;
- c) nelle donazioni, liberalità, eredità, legati, contributi e trasferimenti, purchè non destinati a patrimonio.

Il residuo attivo non erogato, al netto delle somme destinate alla costituzione di fondi specifici, forma il risparmio di esercizio. Esso può essere portato ad incremento di una riserva disponibile per stabilizzare nel tempo le risorse erogabili per le attività istituzionali.

7) Esercizio Sociale - bilancio

L'esercizio sociale ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.

Il bilancio, predisposto dal Comitato Esecutivo, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.

Entro trenta giorni dall'approvazione, il bilancio di esercizio deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

8) Organi

Gli organi della Fondazione sono costituiti da:

- a) Consiglio di Amministrazione;
- b) Comitato Esecutivo;
- c) Presidente;
- d) Segretario Generale;
- e) Revisori dei Conti;
- f) Collegio dei Probiviri.

I poteri dei predetti organi, per quanto non previsto dal presente Statuto, sono stabiliti da un apposito regolamento interno.

9) Durata

Gli Organi della Fondazione durano tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

10) Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 consiglieri.

La Società Cattolica di Assicurazione designa gli undici membri e, tra questi, il Presidente della Fondazione, che presiede sia il Consiglio di Amministrazione sia il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un triennio.

Qualora durante il periodo di mandato uno o più consiglieri cessino per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato dai nuovi consiglieri nominati dalla Società Cattolica di Assicurazione. I nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio decade e si procede alla nomina di un nuovo Consiglio.

Nel termine di un mese dalla data di scadenza o da quella di cessazione del Consiglio di Amministrazione, la Società Cattolica di Assicurazione nominerà i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente, in via ordinaria, con avviso di convocazione da inviarsi sette giorni prima della data fissata, ovvero, in via d'urgenza, anche a mezzo telefax, e-mail o per via telefonica con preavviso di almeno due giorni.

La convocazione può essere richiesta, oltre che dal Presidente, da un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di assenza od impedimento di questi, nell'ordine, dal Vice Presidente, ovvero dal componente più anziano per età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale.

Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario Generale ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi, dal soggetto nominato dal Presidente, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.

Il verbale deve essere firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario e raccolto in ordine cronologico in apposito libro previamente vidimato.

Per l'incarico di Consigliere potrà essere previsto il rimborso delle spese sostenute per ragioni di servizio alla Fondazione.

11) Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

a) stabilisce le linee guida per l'attività della Fondazione su base annuale o pluriennale;

- b) approva il bilancio consuntivo redatto dal Comitato Esecutivo;
- c) delibera le modifiche allo statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti;
- d) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- e) attribuisce i fondi ai vari bandi nell'ambito dello scopo sociale e delle risorse disponibili;
- f) delibera sull'attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione;
- g) delega al Presidente la facoltà di deliberare l'erogazione di contributi entro definiti limiti di autonomia, con l'obbligo di riferire al Comitato Esecutivo;
- h) nomina il Segretario Generale della Fondazione;
- i) nomina il Vice-Presidente che ricopre la stessa carica nel Comitato Esecutivo;
- j) nomina i componenti del Comitato Esecutivo;
- k) nomina i Revisori dei Conti.

12) Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da 3 membri:

il Presidente della Fondazione;

il Vice Presidente della Fondazione;

il terzo componente che è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi consiglieri.

Al Comitato Esecutivo spettano i poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Comitato Esecutivo:

- formula i piani e programmi operativi della Fondazione, secondo le linee generali dell'attività definite dal Consiglio di Amministrazione;
- esamina le richieste di contributi pervenute alla Fondazione in base alle modalità e ai tempi di presentazione stabiliti dallo stesso Comitato e rese note ai terzi mediante un efficace sistema di comunicazione, salvo i casi di comprovata urgenza;
- dà informazione delle richieste accolte nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione immediatamente successivo ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile;
- controlla che le erogazioni effettuate siano state utilizzate per le finalità previste nelle richieste di contributo;
- predispone i piani ed i programmi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- definisce le linee generali di investimento del patrimonio, con facoltà di affidarne la gestione a terzi soggetti abilitati a svolgere tale attività, comunque in aderenza agli indirizzi formulati.

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo spetta al Presidente e, in sua assenza, al Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo può attribuire specifiche competenze esecutive a procuratori, anche non componenti il Comitato.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal suo Presidente, in via ordinaria, con avviso di convocazione da inviarsi sette giorni prima della data fissata, ovvero, in via d'urgenza, anche a mezzo telefax, e-mail o per via telefonica con preavviso di almeno un giorno.

La convocazione può inoltre essere richiesta in via straordinaria, oltre che dal Presidente, da due terzi dei componenti del Comitato.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le riunioni del Comitato possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di assenza od impedimento di questi, dal Vice Presidente, ovvero dal componente più anziano per età.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Per l'incarico di componente del Comitato Esecutivo potrà essere previsto il rimborso delle spese sostenute per ragioni di servizio alla Fondazione.

Se, nel corso dell'esercizio, viene a mancare la maggioranza dei componenti, viene a cessare l'intero Comitato Esecutivo.

Delle riunioni del Comitato è redatto verbale.

Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario Generale ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi, dal soggetto nominato dal Presidente, anche estraneo al Comitato.

Il verbale deve essere firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario e raccolto in ordine cronologico in apposito libro previamente vidimato.

13) Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e coordina l'attività della Fondazione medesima, curandone il regolare funzionamento.

Il Vice Presidente è eletto nel proprio ambito dal Consiglio di Amministrazione, egli sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza od impedimento, con tutti i poteri quali gli sono propri, compresa la rappresentanza legale della Fondazione.

14) Segretario Generale

Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Scade con l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, di cui redige il verbale, senza diritto di voto.

Il Segretario Generale:

- a) cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione;
- b) dirige e coordina le attività, gli uffici della Fondazione ed il relativo personale;
- c) collabora alla predisposizione della bozza di bilancio, assicurando la corretta tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili;
- d) coadiuva il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- e) compie tutti gli atti per cui abbia ricevuto mandato dagli Organi Sociali.

15) Revisori dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti.

Ai Revisori spetta il controllo dell'attività amministrativa della Fondazione.

Essi redigono una relazione sulla bozza di bilancio, che il Comitato Esecutivo annualmente loro sottopone almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio medesimo, e la trasmettono al Consiglio di Amministrazione cinque giorni prima della riunione per l'approvazione.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

All'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione potrà determinare una remunerazione per i Revisori, oltre al rimborso delle spese sostenute per il servizio reso alla Fondazione.

16) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto dai soggetti che pro tempore ricoprono la medesima carica nell'ambito della Società Cattolica di Assicurazione.

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza in via irrituale secondo equità su ogni controversia che possa essere promossa dai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dai Revisori ovvero nei loro confronti.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo sono tenuti a fornire ai Proibitori tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono concernenti le controversie da dirimere.

17) Scioglimento e liquidazione

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare altresì circa la devoluzione del residuo attivo patrimoniale che sarà effettuata esclusivamente a favore di istituzioni o enti aventi natura simile, nominando, eventualmente, un liquidatore per ogni conseguente attività.

18) Norme applicabili

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia di fondazioni private riconosciute.

19) Norma transitoria

L'esercizio iniziato il 1° ottobre 2011 avrà termine il 31 dicembre 2012.

A decorrere da tale data tutti gli esercizi sociali inizieranno l'1 gennaio e termineranno in data 31 dicembre di ogni anno.